



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 24 giugno 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di SAVONA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 60/2025 _ Partecipazione del cliente al procedimento di opinamento della parcella.

L'Ordine ha chiesto quale sia la prassi da seguire nell'ipotesi in cui nel procedimento di liquidazione della parcella attivato su istanza dell'iscritto pervenga dal cliente dell'iscritto una richiesta di partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 con richiesta di *'audizione personale assistita'* e *"di visionare il fascicolo"*.

Orbene, in via preliminare si osserva che al procedimento di liquidazione delle parcelle - quale funzione che l'ordinamento professionale (art. 12, co. 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005) attribuisce all'Ordine e che consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall'iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto ai parametri ministeriali - si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990.

Di conseguenza, il cliente dell'iscritto che ha attivato il procedimento, essendo un soggetto nei cui confronti il provvedimento finale emesso dall'Ordine è destinato a produrre effetti, ha il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento (art. 7 L. n. 241/1990) nonché diritto a partecipare allo stesso (art. 10 L. n. 241/1990). Tra i diritti partecipativi al procedimento rientra sia prendere visione degli atti del procedimento [lett. a), art. 10 detto] nonché presentare memorie scritte e documenti [lett. b), art. 10 detto] entro un termine congruo che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare prima di concludere il procedimento.

Di conseguenza, nel caso di specie, il cliente dell'iscritto:

- ha il diritto di accedere alla documentazione del relativo procedimento e l'Ordine il dovere di consentire l'accesso, comunicando le relative modalità, tra cui inviare la documentazione ovvero permettere la visione della stessa presso i locali dell'Ordine;
- ha diritto di presentare memorie e documenti e l'Ordine il dovere di valutare la documentazione prima dell'emissione del provvedimento conclusivo.

Quanto alla richiesta di audizione personale si osserva che la stessa non è prevista tra i diritti dei partecipanti al procedimento (cfr. art. 10 detto) e, di conseguenza, in difetto di una espressa facoltà in tal senso nel regolamento interno all'Ordine (ove adottato), il cliente dell'istante non ha diritto all'audizione personale e l'Ordine non è obbligato a convocarlo per l'audizione, potendo partecipare al procedimento con l'invio di memorie e documenti.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio